



*Associazione Nazionale Giacche Verdi
O.N.L.U.S.*

REGOLAMENTO NAZIONALE DI DISCIPLINA

Art. 1

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi (ONLUS) è stato regolarmente costituito, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, composto dai Presidenti regionali, riunitosi in data 31 marzo 2007, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Nazionale e dall'art. 8 del Regolamento Nazionale.

Art. 2

Composizione

Il Collegio è composto di tre Membri effettivi e da un Membro supplente, che durano in carica 4 (quattro) anni.

Il Presidente del Collegio assume l'incarico di Giudice Ispettore, e gli altri due Membri assumono l'incarico di Ispettori.

Art. 3

Doveri ed Obblighi

I tesserati (Soci) sono tenuti all'osservanza dello Statuto e del Regolamento Nazionale A.N.Gi.V., nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli Organi Associativi.

I tesserati, comunque soggetti all'osservanza delle norme Associative devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura economica, sociale e morale.

I soggetti tesserati che commettono infrazioni alle norme Associative o che contravvengono ai suddetti obblighi e divieti o che con giudizi e rilievi pubblici comunque ledono la dignità, il decoro, il prestigio dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi e dei suoi Organi incorrono nelle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 4
Responsabilità dei Tesserati

L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di tutte le altre norme, emanati dagli Organi Associativi competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.

I tesserati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo, di colpa e di responsabilità oggettiva, rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle manifestazioni; si presumono responsabili fino a prova contraria, degli illeciti commessi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranei; potranno essere ritenuti non responsabili se dalle loro prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito, o dal dibattimento risulti che non hanno partecipato all'illecito o ne abbiano ignorato il verificarsi.

Art. 5
Offesa alla Dignità, al Decoro e al Prestigio dell'Associazione

Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio dell'Associazione e degli Organi Associativi è punito con sanzione disciplinare di cui al successivo art. 11.

Art. 6
Pronunzie

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è chiamato, a pronunciarsi:

1. sui provvedimenti disciplinari;
2. sulle controversie tra gli organi sociali, tra i tesserati, ovvero tra i primi e i secondi, sorte nell'ambito delle attività Sociali;
3. sull'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti in vigore.

La competenza del Collegio Nazionale dei Probiviri sulle predette materie ha carattere esclusivo e le sue decisioni sono inappellabili.

Restano ferme le competenze del Giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità Civili e Penali e di risarcimento del danno.

Art. 7
Fatti e circostanze Sanzionabili

Si procede disciplinarmente nei confronti del tesserato che:

1. non osservi i doveri sanciti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dal codice deontologico e da quello di comportamento, dalle deliberazioni dei Comitati Provinciali/regionali e dal Consiglio Direttivo Nazionale;
2. tenga una condotta in contrasto con i principi della deontologia professionale e Associativa;
3. tenga comportamenti gravemente lesivi dell'immagine, degli interessi e delle finalità dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi.
4. per mancata osservanza degli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

Art. 8
Procedimento Disciplinare

L'attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi Organismo Associativo o da un semplice tesserato.

L'azione disciplinare è promossa dal Presidente del Collegio Probiviri Nazionale.

Il Presidente del Collegio investe della procedura il Collegio che designa, tra i suoi componenti, coloro che conducano l'istruttoria.

Quest'ultimi, ove ritengano la segnalazione palesemente infondata, possono richiedere al Collegio l'archiviazione del procedimento.

L'eventuale decisione del Collegio in sede giudicante contraria all'archiviazione comporta l'obbligo di acquisire ogni ulteriore idoneo elemento di conoscenza e valutazione.

In ogni caso l'attività istruttoria su ogni segnalazione di illeciti disciplinari deve concludersi non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della segnalazione e la decisione del Collegio deve essere adottata non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla chiusura dell'attività istruttoria.

L'eventuale decisione di prolungamento dei termini previsti può essere assunta dal Collegio, con motivata sentenza da comunicare agli interessati, entro la scadenza dei termini stessi, per non più di una volta e solo qualora non sia stata adottata la sospensione cautelare.

Qualora l'azione disciplinare interessi membri del Consiglio Direttivo Nazionale, il parere del Presidente Nazionale assume valore vincolante.

Il Presidente del Collegio Probiviri Nazionale, anche prima che il procedimento disciplinare abbia avuto inizio, può disporre provvedimenti cautelari, compresa la sospensione provvisoria da ogni attività Sociale.

In caso d'inadempienze amministrative da parte di una sezione Provinciale/regionale, o di un singolo tesserato, il Collegio Nazionale dei Probiviri, può decidere l'invio d'ispezioni per l'acquisizione di elementi e/o nominare, sentito il parere del Presidente Nazionale, un Commissario che provvederà alla gestione ordinaria e alle opportune verifiche.

Ispettori e commissario potranno essere scelti anche tra professionisti esterni all'Associazione; tutti i tesserati devono prestare loro la necessaria collaborazione.

L'atto di deferimento al Collegio dei Probiviri, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che n'è causa, l'indicazione di eventuali mezzi di prova, gli accertamenti e i provvedimenti cautelari già disposti.

Il Collegio, può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi.

Il Collegio, inoltre, detta, sugli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento. garantendo in ogni caso il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.

Nelle more della pronuncia, anche per proposta del Presidente Nazionale o dell'interessato, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati, ma non porre anticipatamente termine all'ispezione o al commissariamento.

Art. 9
Provvedimenti Disciplinari

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, istruito l'atto di deferimento, deve tempestivamente trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione deve essere trasmessa, presso la propria residenza anagrafica del tesserato, se la stessa risulta dagli archivi della Segreteria Nazionale, o in mancanza

presso la sede Provinciale o regionale di appartenenza per la quale risulta tesserato, con comunicazione anche al Presidente Nazionale.

In caso di urgenza l'invio della raccomandata a/r può essere sostituito da preavviso telegrafico o via telefax, valido a tutti gli effetti come notifica, a condizione che ad esso segua immediatamente la trasmissione della raccomandata a/r.

Il Presidente dell'Associazione, ove necessario, ne cura l'attuazione.

Il provvedimento disciplinare può essere attivato anche dai Presidenti regionali che, ne daranno comunicazione all'interessato, al Presidente Nazionale e al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 10

Ricorso

Tutti i tesserati, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, hanno il diritto di impugnare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, le sanzioni disciplinari loro inflitte e di esercitare il diritto alla riconsiderazione.

Il ricorso deve essere presentato, con raccomandata a/r entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della sentenza al Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale A.N.G.i.V..

E' facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale, e del Presidente Nazionale, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, concedere per richiesta dell'interessato eventuale indulto o grazia delle pene inflitte.

Le decisioni disciplinari, non impugnate dal tesserato nei termini e nei modi prescritti divengono definitive.

Art. 11

Sanzioni

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, deve emettere una decisione motivata che prevede il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso d'accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:

1. ammonizione con diffida

Consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

2. sospensione a tempo determinato

E' l'inibizione da qualsiasi attività Associativa e il divieto di rappresentare A.N.Gi.V. per tutto il periodo di validità della sanzione.

3. radiazione

Consiste nella esclusione dall'Associazione in via definitiva del tesserato. La radiazione può essere inflitta per condotte, anche omissive, dei tesserati di tale gravità che hanno reso, inammissibile la permanenza nell'ambito Associativo. Il tesserato radiato può essere segnalato ad altra Associazione che opera a carattere Nazionale.

Art. 12

Sospensione Cautelare

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione, e comunque nei casi di procedimenti restrittivi della libertà della persona, il Collegio Nazionale dei Probiviri può sospendere

cautelativamente il tesserato dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso.

Il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà ratificare tale decisione.

La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

Art. 13

Decadenza per Indegnità

Il tesserato condannato per gravi delitti o che in ogni caso si rende moralmente indegno è dichiarato decaduto dalla qualità di iscritto con pronuncia dell'Organo Direttivo della struttura a cui appartiene.

Art. 14

Gestione Straordinaria

Nel caso di grave violazione dello Statuto, di mancato rispetto delle decisioni di Organi Statutari appartenenti all'Associazione, per richiesta del Collegio Nazionale dei Probiviri, il Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza può, con provvedimento motivato disporre lo scioglimento di qualsiasi Organo e la nomina di un Commissario.

Tale potere, nei casi di urgenza, può essere esercitato dal Presidente Nazionale salvo ratifica del CDN nella sua prima riunione successiva.

Art. 15

Interpretazione dello Statuto

Qualora sorgano dubbi sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti adottati ai sensi dello stesso, il Consiglio Direttivo Nazionale, d'ufficio o su segnalazione di qualunque tesserato, sempre che tale richiesta appaia fondata e rilevante, può richiedere al Collegio Nazionale dei Probiviri l'interpretazione.

L'interpretazione dovrà in ogni caso essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 16

Norme comuni a tutti i procedimenti

Il Consiglio Nazionale dei Probiviri ha sede presso la sede legale dell'Associazione.

Il Consiglio Nazionale dei Probiviri è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre (3) i membri e delibera a maggioranza.

In caso di dimissioni di uno dei membri del Collegio si provvederà alla sostituzione con il primo dei membri supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.

In caso di accertata impossibilità di uno dei membri effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 30 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il membro supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.

Qualora il procedimento interessi o è promosso su segnalazione di uno dei membri del Collegio Nazionale dei Probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei membri supplenti.

Nei procedimenti dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.

Art. 17
Indulto

Può essere adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale, previa domanda scritta del tesserato.

L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto od in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.

Art. 18
Grazia

Può essere adottata dal Presidente Nazionale, previa domanda scritta del tesserato.

La grazia è un provvedimento di clemenza "ad personam"; estingue, in tutto od in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra meno grave.

Per la concessione della grazia deve in ogni caso risultare scontata almeno la metà della pena.

Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso, se non sono decorsi almeno 4 (quattro) anni, dall'adozione della sanzione definitiva.

Art. 19
Disposizioni Finali
Entrata in Vigore

Il presente Regolamento di Disciplina, composto di 19 (diciannove) articoli, è immediatamente esecutivo su tutto il territorio Nazionale.

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 31 marzo 2007.